

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3824

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 6 giugno 1986

Norme per la concessione di un assegno vitalizio
a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato a distanza di trentasei anni la promozione al grado superiore, a solo titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali in posizione di congedo, ai sensi della legge 8 agosto 1980, n. 434.

La presente proposta di legge tende a concedere a tutti i combattenti della seconda guerra mondiale quale ulteriore testimonianza della riconoscenza del paese, un assegno vitalizio, indipendente dalla loro attuale o futura situazione patrimoniale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari che abbiano partecipato all'ultimo conflitto mondiale in reparti regolari e non regolari delle nostre forze armate o in formazioni partigiane, che abbiano superato il sessantesimo anno di età, viene concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000.

2. L'assegno decorre dal 1° gennaio 1984 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

3. Una annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

4. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro.

ART. 2.

1. Per ottenere la concessione del vitalizio di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare domanda alle direzioni provinciali del tesoro, tramite il comune di residenza.

2. La domanda e i documenti occorrenti per ottenere il vitalizio previsto dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio.